

## STATUTO

### ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco **Pro Sepino**".

1.2. Essa ha sede in Sepino alla Piazza Nerazio Prisco, 40.

.....

### ART. 2 COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Sepino (CB) e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di

promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.3 La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.4 La Pro Loco può scegliere o meno di aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), tramite richiesta di affiliazione al Comitato Regionale U.N.P.L.I. e ad eventuali consorzi di proloco.

.....

### ART. 3 OGGETTO SOCIALE (Finalità)

3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (*convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.*) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (*proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero*).

i) aprire e gestire circoli per i soci. Per cui ai sensi dell'art. 148, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco-UNPLI, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

.....

### ART.4 ORGANI

4.1 Sono organi della Pro Loco:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario ed il Tesoriere;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Proibiviri (eventuale).

## ART. 5

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile, mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza.

5.2 L'Assemblea ha il compito di impartire le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

5.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (**quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in corso**). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

5.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

a) Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

b) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soci devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno) almeno quindici giorni prima della data fissata.

c) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) *in prima convocazione*, con la partecipazione di almeno la *metà dei Soci* e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; *in seconda convocazione*, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida *qualunque sia il numero* dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

5.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

5.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile.

5.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco.

5.8 L'avviso di convocazione delle Assemblee (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in pubblica bacheca, etc.).

5.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

5.10 Le riunioni assembleari sono pubbliche e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

## ART. 6

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 L'Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo

6.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a **cinque** e non superiore a **nove** unità.

E' ammessa la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Sindaco o di un suo delegato.

6.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

6.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

6.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

6.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

6.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

6.11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.

6.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

6.13 Il rinnovo del consiglio direttivo e delle cariche sociali andrà comunicato entro 30 giorni agli organi competenti (Unpli Regionale, Regione, Provincia e Comune).

6.14 il diritto a candidarsi e a votare spetta ai soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui l'assemblea per l'elezione del direttivo si svolge.

---

#### **ART. 7**

#### **IL PRESIDENTE**

7.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

7.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, è (sono) nominato/i dal Consiglio Direttivo al suo interno.

7.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

7.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

7.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

7.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7.7 E' assistito dal Segretario.

---

#### **ART. 8**

#### **IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE**

8.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

8.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

8.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

8.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

8.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

---

#### **ART. 9**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

9.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni quattro anni, dall'Assemblea dei Soci.

9.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

9.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

9.4 I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

---

**ART. 10**  
**IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)**

10.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni quattro anni, dall'Assemblea dei Soci.

10.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

10.3 Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

10.4 I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

.....  
**ART. 11**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

11.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:

a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;

c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;

d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;

e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..

11.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve, entro sei mesi, indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

.....  
**ART. 12**

**RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO**

12.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre ed approvare annualmente il rendiconto consuntivo economico e finanziario che, vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

12.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea dei Soci sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

12.4 Le Pro Loco inviano copia della relazione del Presidente, del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo al Comune di appartenenza, qualora quest'ultimo abbia erogato contributi alla Pro Loco.

.....  
**ART. 13**

**SCIoglimento**

13.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

13.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sia devoluto a fini di utilità sociale e i soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano destinati ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale (Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2014).

.....  
**ART. 14**

**ENTRATE E SPESE**

14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

.....  
**ART. 15**  
**SOCI**

15.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Benemeriti;
- d) Soci Onorari.

15.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Secondo le modifiche apportate dalla legge regionale 22 gennaio 2014 all'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 alla lettera d) del primo comma le parole "per tutti i cittadini residenti nel Comune" sono sostituite dalle parole "aperta a chiunque ne faccia richiesta"; pertanto l'iscrizione a socio della pro loco Pro Sepino è aperta a chiunque ne faccia richiesta (residenti, villeggianti, ex residenti, ecc.) e che sia interessato all'attività della Pro Loco.

15.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

15.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

15.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

15.6 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

15.7 La data di chiusura del tesseramento per i nuovi iscritti è stabilita al 30 settembre di ogni anno.

15.8 Pertanto per partecipare all'Assemblea, esprimere le proprie opinioni e voto è obbligo essere in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso con scadenza max del rinnovo come sopraindicato.

15.9 *E' istituita la Sezione Giovani della Proloco Pro Sepino.*

*Sono soci della Sezione Giovani tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Essi versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall'assemblea, rientrano nella categoria Soci Ordinari. La sezione giovani fa capo al Presidente e al Consiglio Direttivo ed elegge a sua rappresentanza due referenti, (un Presidente ed un Vice Presidente) eleggibili tra tutti i soci Proloco di età compresa tra i 14 e i 28 anni, che avranno il compito di interfacciarsi con il Presidente della Proloco e con il Consiglio Direttivo rendendosi portavoce delle attività proposte dalla sezione giovani, la cui fattibilità sarà valutata dal consiglio direttivo, che dovrà deliberare con apposito verbale l'ammissione alle spese e al programma. Il presidente della Sezione giovani partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni del consiglio direttivo. (in sua assenza parteciperà il vice presidente o un delegato della sezione). L'elezione dei referenti della sezione giovani avviene ogni tre anni. Le cariche non sono rinnovabili.*

*Sarà altresì eletto un coordinatore della sezione in seno agli organi già insediati, che avrà il compito di vigilare sul corretto funzionamento della sezione.*

*L'istituzione della sezione ha un duplice scopo: 1- avvicinare l'associazione alla fascia più giovane della società attraverso uno scambio di idee ed opinioni che ne individui le esigenze e gli obiettivi; 2 - avvicinare i giovani alla vita comunitaria, al proprio territorio, rendendoli parte attiva e non passiva attraverso la conoscenza della storia, cultura, tradizioni e risorse.*

*Per tutto quanto non previsto nel presente comma, si fa riferimento allo statuto della Proloco ProSepino*

.....  
**ART. 16**  
**DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

16.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

16.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

Casi di ineleggibilità, decadenza e divieto di cumulo di cariche:

a. non possono concorrere a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri coloro che ricoprono cariche esecutive in seno al Comune, alla Provincia e alla Regione (esempio: Sindaco, Presidente, Assessori) e quelle persone con carichi penali, con condanne per reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio.

16.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

.....  
**ART. 17**

**AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

17.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

17.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

17.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

.....  
**ART. 18**

**PRESTAZIONI DEI SOCI**

18.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

18.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

18.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

18.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

18.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

.....  
**ART. 19**

**NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sepino, 13 marzo 2016

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 13 marzo 2016

Il Presidente Adriana D'ANGONA \_\_\_\_\_

Il Vice Presidente Luciana IAMARTINO \_\_\_\_\_

Il Segretario Diego ARCARI \_\_\_\_\_

Il Tesoriere Eleonora FICOCELLI \_\_\_\_\_

Il Consigliere Patrizia IAMARTINO \_\_\_\_\_

Il Consigliere Marcantonio FERRANTE \_\_\_\_\_